

Nuovi percorsi del Diritto Privato

Diritto privato digitale

a cura di Ettore Battelli

in collaborazione con Guido d'Ippolito



Giappichelli

Diritto privato digitale



Nuovi percorsi del Diritto Privato

Diritto privato digitale

a cura di Ettore Battelli

in collaborazione con Guido d'Ippolito

Autori:

E. Battelli, G. d'Ippolito, A. Davola, P. Dodaro, D. Imbruglia, E.M. Incutti,
F. Longobucco, L.M. Lucarelli Tonini, M. Monti, T. Pellegrini, N. Travia



Giappichelli

© Copyright 2022 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-921-2419-6



G. Giappichelli Editore



Questo libro è stato stampato su
carta certificata, riciclabile al 100%



Stampa: Rotolito S.p.A. - Pioltello (MI)

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/
fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge
22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per
uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata
da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122
Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

GLI AUTORI

BATTELLI ETTORE, Professore di Diritto Privato – Giurisprudenza, Univ. Roma Tre

DAVOLA ANTONIO, Ricercatore in Diritto dell'Economia – Giurisprudenza, Univ. Bari “Aldo Moro”

D'IPPOLITO GUIDO, Funzionario Garante per la Protezione dei dati personali; Dottore di Ricerca in Diritto dell'Economia e dei Consumatori – Economia, Univ. Roma Tre

DODARO PIERLUIGI, Avvocato specializzato in proprietà intellettuale – Studio legale ADVANT NCTM

IMBRUGLIA DANIELE, Ricercatore di Diritto Privato – Economia, Univ. Roma Sapienza

INCUTTI ENZO MARIA, Dottorando di Diritto Privato – Economia, Univ. Roma Sapienza, Avvocato specializzato in Legaltech

LONGOBUCCO FRANCESCO, Professore di Diritto Privato – Economia, Univ. Roma Tre, Avvocato e Legal Engineer

LUCARELLI TONINI LORENZO MARIA, Dottorando di Diritto Pubblico – Giurisprudenza, Univ. Roma Tre, Avvocato specializzato in Privacy

MONTI MATTEO, Assegnista di Ricerca in Diritto Pubblico Comparato – Scienze Politiche, Univ. LUISS Guido Carli

PELLEGRINI TOMMASO, Ricercatore di Diritto Privato – Giurisprudenza, Univ. Roma Tre

TRAVIA NICCOLÒ, Assegnista di Ricerca in Diritto dell'Economia – Scienze per l'Economia e l'Impresa, Univ. Firenze

PRESENTAZIONE E RINGRAZIAMENTI

di *Ettore Battelli*

Particolari difficoltà si prospettano a chi, provenendo da diversi percorsi di studi, non dispone di strumenti idonei a comprendere i fenomeni che caratterizzano il contesto digitale. Internet ha reso chiaro come alcuni fenomeni – dai *big data* allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale, dai registri distribuiti come la *blockchain* ai metaversi – debbano essere analizzati in modo interdisciplinare. Si tratta spesso di fenomeni trasversali ad ambiti lavorativi tra loro molto differenti, dall'economia all'ingegneria, dalle scienze della formazione alle scienze politiche, dagli studi aziendali alle scienze della comunicazione, fino agli studi giuridici in senso stretto, tutti accomunati dalle sfide poste dalle nuove tecnologie.

Volendo offrire un supporto nell'affrontare queste sfide, con gli Autori di questo volume, tutti in possesso di una qualificata e valida esperienza scientifica e didattica presso primarie Università italiane, è nata un'opera che possa rappresentare uno strumento di studio e di approfondimento, nonché un utile ausilio di lavoro e di ricognizione per chi voglia mettere a frutto, nei suoi diversi impieghi, la materia.

In tale ottica si è scelto di concentrare l'attenzione sulle questioni di maggiore attualità, collocandole nella solida cornice delineata dai principi e dagli istituti generali del diritto civile che fanno da sfondo a tutti i temi trattati nel volume.

L'opera si caratterizza per uno stile semplice e un linguaggio accessibile, al fine di favorire la più ampia convergenza e trasversalità dei saperi a beneficio di studiosi e studenti interessati ai profili giuridici del fenomeno digitale.

Le nuove tecnologie, d'altronde, hanno certamente imposto un nuovo modo di studiare il diritto privato e, anche per questo, si è proceduto ad

una scrupolosa selezione delle questioni spesso non presenti nei tradizionali manuali di preparazione universitaria.

Si è cercato di offrire, pertanto, un'illustrazione esaustiva e sistematica dei principali istituti di diritto privato digitale nella cornice del diritto dell'Unione europea quale imprescindibile contesto di riferimento. Tornano in rilievo le categorie tradizionali: i diritti, la soggettività giuridica, i beni, il contratto, la responsabilità.

In questo contesto, l'opera affronta varie tematiche dirimenti per il digitale: la commercializzazione *online*, la responsabilità degli intermediari, la comunicazione digitale, la circolazione dei beni immateriali, la regolamentazione delle piattaforme digitali, il trattamento di dati, la *blockchain* e lo *smart contract*, i sistemi di pagamento, le criptovalute e le criptoattività.

Gli aspetti più rilevanti della trattazione sono aggiornati con la normativa di riferimento e con i richiami nel corpo del testo ai contrasti tra gli orientamenti, senza trascurare il pensiero della dottrina. Il taglio teorico-pratico si coniuga così con un elevato livello di approfondimento, al fine di prospettare soluzioni concrete a quelle che sono e sempre più saranno le questioni giuridico/sociali delle attuali e future società digitali.

Nella convinzione che l'esperienza maturata negli anni da ciascuno degli Autori sia stata debitamente trasfusa nel testo, si auspica che esso possa risultare prezioso per lo studio e l'arricchimento personale di ogni lettore.

Un sentito ringraziamento va pertanto a Loro, gli Autori, stimati studiosi, illustri colleghi, valenti professionisti, che hanno reso possibile la realizzazione di questo volume, frutto dell'appassionata ed estremamente qualificata collaborazione del dott. Guido d'Ippolito, al quale sono particolarmente grato.

CAPITOLO PRIMO

I DIRITTI DIGITALI

di *Guido d'Ippolito*

SOMMARIO

1. Regole e cyberspazio. – 2. I diritti digitali e le *Internet Bill of Rights*. – 3. Il diritto di accesso ad Internet e la neutralità della Rete. – 3.1. L'evoluzione del diritto di accesso ad Internet in Italia. – 3.2. La neutralità della Rete. – 4. La tutela della persona nell'attuale società digitale.

1. *Regole e cyberspazio*

Internet, dapprima percepito come nuovo spazio di libertà e possibilità in cui l'uomo poteva esprimersi liberamente, realizzarsi e avere accesso alla cultura universale, con il consolidarsi di pochi grandi operatori si è ben presto trasformato in una serie di “*walled garden*”. L'ampia prateria senza confini ha infatti visto il comparire di recinti di contenuti e informazioni ai cui cancelli si sono posti pochi soggetti¹ che, grazie al loro enorme potere economico, hanno finito per dettare le regole della vita online, le condizioni per l'accesso a contenuti e servizi, divenendo così anche un potere giuridico e sociale.

Questa evoluzione si è accompagnata al dibattito relativo alla regolazione del cyberspazio, nuovo luogo che l'uomo ha imparato a conoscere ed abitare. Da un approccio normativo “*light*”, basato sulla minor regolazione possibile si arriva oggi alla consapevolezza di dover limitare e contenere lo

¹G. PITRUZZELLA, *La libertà di informazione nell'era di Internet*, in *MediaLaws – Rivista di diritto dei media*, 1, 2018, pp. 20-47.

strapotere delle grandi piattaforme digitali² che si comportano sempre più come “Stati” o ordinamenti giuridici sovrani piuttosto che come semplici società o multinazionali.

L’odierna consapevolezza che anche Internet necessita di regole, riassumibile nel riscoperto motto latino “*Ubi societas, ibi ius*”, ha aperto la strada alla possibilità di applicare i principi del costituzionalismo alle “piattaforme” e fornitori di servizi digitali. Il rapporto tra diritto e potere entra così in una nuova e frizzante fase di fermentazione del c.d. “costituzionalismo digitale”³ in cui il potere da “incatenare” non è più il sovrano o lo Stato, bensì i protagonisti dell’ecosistema digitale: le piattaforme o *big tech*.

Andando con ordine, Internet ha creato un nuovo mondo, una nuova realtà in cui esercitare diritti, informarsi, lavorare, studiare, intrattenersi e, quindi, vivere. Questo nuovo mondo, il cyberspazio, di cui prima si sottolineava il suo essere “virtuale” in contrapposizione al mondo fisico definito “reale”, ha finito per sovrapporsi quasi perfettamente al secondo tanto da annullare ogni distinzione tra reale e virtuale. Lo spazio è ormai lo stesso, in entrambi i casi parliamo di “realtà”. Possiamo distinguere tra una realtà materiale e una immateriale ma è ormai pacificamente accettata l’idea che l’uomo abiti sia nella realtà *offline* che nella realtà *online*. Viviamo contemporaneamente in due realtà sovrapposte, con le parole del prof. Luciano Floridi, viviamo in una realtà “*OnLife*”⁴.

A questa evoluzione sociale, nel percepire, scoprire, conquistare e poi abitare il cyberspazio, se ne affianca una giuridica.

In tal senso, il rapporto tra diritto e Internet è stato caratterizzato, nel suo momento iniziale, da un rifiuto del primo da parte del secondo.

I primi “internauti”, nel sottolineare la novità di questo spazio rispetto agli Stati, ne rivendicarono l’assenza di regole e di giurisdizione statale.

Celebre è la “Dichiarazione di indipendenza del cyberspazio”, scritta l’8 febbraio 1996 dall’artista e attivista digitale John Perry Barlow, che inizia con queste parole: «Governi del Mondo Industriale, stanchi giganti di car-

² Sono i c.d. “GAFAM”, dall’acronimo di Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, solo per citare i *player* occidentali.

³ O. POLLICINO-G. ROMEO, *The Internet and Constitutional Law: The Protection of Fundamental Rights and Constitutional Adjudication in Europe*, Routledge, 2016; G. DE GREGORIO, *Digital Constitutionalism in Europe. Reframing Rights and Powers in the Algorithmic Society*, Cambridge University Press, Cambridge, 2022.

⁴ L. FLORIDI, *La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo*, Raffaello Cortina, Milano, 2017.

ne e acciaio, io vengo dal Ciberspazio, la nuova sede della Mente. Per il bene del futuro, chiedo a voi del passato di lasciarci in pace. Non siete i benvenuti tra noi. Non avete sovranità là dove ci siamo riuniti».

Affermare l'estraneità del cyberspazio ai confini statali e l'assenza di loro giurisdizione, non implica però anche l'assenza di regole.

Una società, qualunque essa sia, necessita di regole su cui fondarsi e organizzarsi. Regole che possono essere di diverso tipo e funzione, dalle norme etiche e morali, fino a quelle tecniche (la "legge della natura" diremmo nel mondo materiale) e giuridiche.

Non fa eccezione il cyberspazio che proprio perché fondatosi su regole proprie ha cercato di resistere alle norme giuridiche etero-imposte dagli Stati, cedendo a queste solo quando le norme pattizamente imposte dai suoi utenti più potenti si sono tramutate nell'applicazione della "legge del più forte"⁵.

La prima regolamentazione del cyberspazio è stata, dunque, di tipo tecnico. Istruzioni, protocolli, regole matematiche e algoritmi tecnicamente necessari a instradare le comunicazioni e consentire la circolazione di informazioni e dati, nonché collegare tra loro le innumerevoli reti elettroniche che costituiscono Internet⁶.

Successivamente è stata la volta della "*netiquette*"⁷, ossia di un insieme di regole informali che chi naviga online si è dato per relazionarsi con gli altri utenti e che disciplinano il buon comportamento di un utente nei vari luoghi di Internet: siti web, *newsgroup*, e-mail e *mailing list* in generale, forum, blog, social network, ecc.

La *netiquette* non è imposta da alcuna legge ma è rispettata come consuetudine, tanto da essere spesso richiamata nei contratti di fornitura di servizi digitali.

Questo primo impianto di regole si è ampliato con l'avvento di altre regole, questa volta di natura pattizia o negoziale. Sono le regole con le quali

⁵Cfr. L. LESSIG, *Introduction*, in *Free Software, Free Society: Selected Essays of Richard M. Stallman*, GNU Press, Boston, 2002, p. 11 ss., dove l'Autore, avvocato e accademico americano tra i primi a studiare i fenomeni di Internet con riferimento al diritto, si interroga sul concetto di "libertà" e il rapporto con regole chiare e trasparenti.

⁶Internet non è altro che un sistema di interconnessione a livello mondiale di altre reti di comunicazione. È, dunque, la "Rete delle reti" che avvolge e fascia l'interno pianeta. I cavi di Internet ricoprono l'intera superficie mondiale, tramite terra, mari e oceani (sono i tanto preziosi cavi sottomarini). Le tecnologie di connessione aerea e spaziale, come i satelliti, hanno poi consentito la conquista anche dell'etere e dello spazio.

⁷Dal vocabolo inglese *network* (rete) e quello francese *étiquette* (buona educazione).

i vari fornitori di servizi digitali disciplinano l'accesso e l'utilizzo dei loro servizi: più semplicemente "Condizioni contrattuali" o "*Terms of Service*".

Queste regole hanno contestualmente richiamato e sono state oggetto di attenzione da parte del "diritto" o dalla "legge", in senso lato, dei singoli Stati. Ciò per garantire effettività e imporre tutela alle situazioni del mondo immateriale e, ben presto, tali norme sono divenute lo strumento per garantire il rispetto dei diritti e lo svolgimento ordinato e senza abusi o truffe delle attività anche nel mondo digitale.

Sicché, nonostante sia ancora comune sentir parlare di Internet come di un "far west normativo", in verità anche nel mondo digitale le regole sono sempre state presenti e oggi lo sono in numero tale da non sfigurare rispetto alla legislazione degli spazi fisici.

Sono quindi numerose le regole, tecniche e giuridiche, che oggi disciplinano i vari ambiti dell'ecosistema digitale: dalla disciplina dell'*e-commerce*, alla tutela del pluralismo informativo, la corretta concorrenza tra imprese, la tutela del consumatore, la protezione dei dati personali e le norme sul diritto d'autore, solo per citare le più famose.

Tra queste, le normative al centro di dibattito sulla necessità di un loro aggiornamento sono quelle che riguardano la regolazione delle piattaforme digitali e la circolazione dei contenuti sulle reti di comunicazione elettronica, come il *Telecommunications Act* del 1996 in USA e la Direttiva 2000/31 CE (direttiva sul commercio elettronico) in UE, in fase di riforma con i lavori del "*Digital Services Act*"⁸.

2. I diritti digitali e le Internet Bill of Rights

Nel corso del dibattito relativo al rapporto tra Internet e diritto si è cercato di dare risposta ad alcune domande.

Risolve la prima in senso positivo, ossia se fosse necessario regolamentare la realtà digitale al fine di garantire a tutti le stesse possibilità di agire libero e sicuro, evitando situazioni di eccessiva concentrazione di potere e ricchezza con conseguenti abusi, restavano da sciogliere le altre: quale tipo di normativa è la più appropriata per la realtà digitale? È sufficiente tra-

⁸Proposal for a Regulation of the European parliament and of the Council on a Single Market for Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC, December 15, 2020.

sporre principi e diritti tradizionali alla realtà online? Vi sono situazioni giuridiche meritevoli di protezione superiore?

Le risposte non sono agevoli né univoche ma tendenzialmente se da un lato sono stati ritenuti validi, anche per la realtà online, i principi generali delle democrazie e Stati di diritto, come il rispetto della dignità dell'uomo, il divieto di discriminazioni (per esempio quelle prodotte dall'uso della tecnologia come algoritmi e sistemi di intelligenza artificiale), la tutela del pluralismo, della concorrenza e dei dati personali, si è, dall'altro, passati alla scrittura di norme specifiche per settori di dettaglio, per esempio quello delle comunicazioni elettroniche e la responsabilità dei *provider* (in antitesi alla responsabilità degli editori).

Sono così emerse situazioni considerate prioritarie o meritevoli di tutela superiore. Situazioni come la garanzia di un effettivo accesso ad Internet, l'eguaglianza nella circolazione dei contenuti online, la tutela della persona, della sua identità come del suo anonimato, l'assenza di censura, sono state percepite come di livello superiore al punto da essere considerati i diritti fondamentali figli della dimensione digitale.

Fu così che, tra i più famosi, Tim Berners-Lee, l'informatico inventore del *World Wide Web*, nel rilevare una crescente privatizzazione del cyberspazio da parte di oligopoli o Stati autocratici, propose di tutelare i diritti fondanti della realtà digitale in una "*Magna Carta for the web*"⁹.

A cavallo del primo decennio degli anni 2000 si diffusero, nel mondo, diversi tentativi e formulazioni di "carte dei diritti digitali" o "*Internet bill of rights*"¹⁰, ossia documenti ricognitivi dei diritti fondamentali dell'uomo nella realtà digitale, ispirati alle carte dei diritti che hanno segnato la storia del costituzionalismo¹¹, e dal valore giuridico diverso a seconda del mezzo utilizzato per il loro riconoscimento.

Tra le diverse *bill of rights* prodotte o anche solo proposte, molte delle quali provenienti dalla società civile, università e centri di ricerca, una cer-

⁹T. BERNERS-LEE, *A Magna Carta for the web*, Ted, March 2014.

¹⁰S. RODOTÀ, *Tecnopolitica: la democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Laterza, Roma-Bari, 2004; S. RODOTÀ, *Una costituzione per Internet?*, in *Politica del diritto*, 2010, pp. 337-352.

¹¹Come la Dichiarazione dei Diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 nella Francia post-rivoluzione, gli "emendamenti" alla costituzione americana conosciuti, appunto, come "*The Bill of Rights*", fino alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950 e la Carta dei diritti fondamentali dell'UE del 2000 (c.d. "Carta di Nizza"). A questi testi si aggiungono le costituzioni dei singoli Stati.

ta notorietà l'ha ottenuta la legge brasiliana del 2014 denominata “*Marco civil da Internet*”¹², contenente diritti e principi come l'accesso ad Internet e la neutralità della Rete, la libertà di espressione e l'accesso alle informazioni, la protezione dei dati personali, la sicurezza delle reti e la confidenzialità delle comunicazioni, l'utilizzo di standard “*open*” e interoperabili, la responsabilità degli operatori.

Successivamente, dopo anni di dibattito sulla necessità di un riconoscimento direttamente in Costituzione (come nel caso del diritto di accesso ad Internet) o comunque a livello equiparabile in altri atti delle situazioni giuridiche figlie della realtà digitale, anche l'Italia si è cimentata nella redazione di una carta dei diritti digitali producendo quella che è stata nominata “Dichiarazione dei diritti in Internet”¹³.

Tale dichiarazione si era distinta nel panorama internazionale per la sua formazione in quanto elaborata da una commissione di studio istituita, nel luglio 2015, presso la Camera dei deputati dalla Presidente Laura Boldrini. Tale commissione, presieduta dal prof. Stefano Rodotà, era composta sia da parlamentari che da studiosi ed esperti del tema. Circa un anno dopo, la versione definitiva della Dichiarazione riconosce diritti quali quello alla conoscenza e all'educazione in Rete, l'accesso neutrale della Rete, il diritto all'identità, all'anonimato e all'oblio, la tutela dei dati personali, l'inviolabilità dei sistemi informatici e la tutela da trattamenti interamente automatizzati.

Nonostante la peculiare natura “para-istituzionale” di tale documento, questo non fu mai tradotto in un atto giuridico vincolante, ed è rimasto un interessante documento di studio e guida per l'attività del legislatore in materia di digitale.

Infine, ad aprile 2022, il tema è stato ripreso ai massimi livelli dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti d'America e da altri Stati firmatari con la “*Declaration for the Future of the Internet*” contenente la visione di queste aree e i principi ritenuti necessari per la creazione di un Internet “affidabile” (“*trusted*”)¹⁴. I valori sono quindi quelli di un Internet aper-

¹² Legge n. 12.965 del 23 aprile 2014.

¹³ L. ABBA-A. ALÙ (a cura di), *Il valore della carta dei diritti in Internet*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020; A. MASERA-G. SCORZA, *Internet, i nostri diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2016; G. DE MINICO, *Towards an Internet Bill of Rights*, in *Federalismi.it*, 2016; M. BASSINI-O. POLLICINO, *Verso un Internet Bill of Rights*, Aracne, Roma, 2015; A. MORELLI, *I diritti e la Rete. Notazioni sulla bozza di Dichiarazione dei diritti in Internet*, in *Federalismi.it*, 1, 2015; S. RODOTÀ, *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Laterza, Roma-Bari, 2014.

¹⁴ Eu Commission, *EU and international partners put forward a Declaration for the Future of the Internet*, Press release, 28 April 2022.

to, inclusivo e accessibile, globale, interoperabile, affidabile, sicuro e rispettoso dei diritti umani¹⁵.

3. Il diritto di accesso ad Internet e la neutralità della Rete

Tra i “diritti digitali” un ruolo di primo piano lo riveste il c.d. diritto di accesso ad Internet¹⁶, ossia la possibilità per il cittadino di poter sempre accedere alla Rete, in modo uguale ed effettivo, per svolgere la propria vita anche online e, quindi, in ultima misura, sviluppare la propria personalità e attività nel cyberspazio.

L'importanza di questo diritto deriva dalla costatazione del suo essere, allo stesso tempo, un presupposto all'esercizio di ogni altro diritto (tradizionale o digitale) e uno strumento o un “diritto servente” allo svolgimento

¹⁵La “*Declaration for the Future of the Internet*” tiene inoltre conto dei diritti e principi che la Commissione UE aveva già raccolto nella “*Declaration on Digital Rights and Principles*” poi proposta alle altre istituzioni europee per una firma congiunta. Cfr. Eu Commission, *Commission puts forward declaration on digital rights and principles for everyone in the EU*, Press release, 26 January 2022.

¹⁶P. PASSAGLIA, *La problematica definizione dell'accesso a Internet e le sue ricadute su esclusioni sociali e potenziali discriminazioni*, in *MediaLaws*, 3, 2021; G. D'IPPOLITO, *La tutela dell'effettività dell'accesso ad Internet e della neutralità della rete*, in *Rivista Italiana di Informatica e Diritto*, 2, 2021, sezione monografica a cura di M.R. ALLEGRI-P. MARSOCCI; G. D'IPPOLITO (a cura di), *Il diritto di accesso ad Internet*, sezione monografica in *MediaLaws*, 1, 2021; G. DE MINICO, *Accesso a Internet tra mercato e diritti sociali nell'ordinamento europeo e nazionale*, in *Federalismi.it*, numero speciale 4/2018; A. PIROZZI, *Il libero accesso alla rete: un diritto in espansione*, in *Dir. inf.*, 2, 2018; O. POLLICINO-T.E. FROSINI-E. APA, *Diritti e libertà in internet*, Mondadori, Milano, 2017; M.R. ALLEGRI-G. D'IPPOLITO (a cura di), *Accesso a Internet e neutralità della rete fra principi costituzionali e regole europee*, Aracne, Roma, 2017; T.E. FROSINI, *Internet e democrazia*, in *Dir. inf.*, 4/5, 2017; P. COSTANZO, *Miti e realtà dell'accesso a Internet. Una prospettiva costituzionalistica*, in *Consulta on line*, 2012; M. PIETRANGELO (a cura di), *Il diritto di accesso ad Internet*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2010; F. BADOCCO, *Riflessioni sul diritto di accesso ad Internet nell'ambito del diritto dell'Unione europea*, in *Informatica e diritto*, 2009, pp. 153-163; F. BORGIA, *Riflessioni sull'accesso a internet come diritto umano*, in *Le Comunità internazionali*, 2010, pp. 395-414; B. CAROTTI, *L'accesso alla rete e la tutela dei diritti fondamentali (Nota a Conseil Constitutionnel, Décision 10 giugno 2009, n. 580)*, in *Giornale dir. amm.*, 6, 2010, pp. 643-649; S. RODOTÀ, *Una costituzione per internet?*, cit.; E. DE MARCO (a cura di), *Accesso alla rete e uguaglianza digitale*, Giuffrè, Milano, 2008; P. PASSAGLIA, *L'accesso a internet è un diritto (il Conseil constitutionnel francese dichiara l'incostituzionalità di parte della c.d. “legge anti file – sharing”)*, in *Foro it.*, 2009, p. 473 ss.

di altre attività. Tale potere abilitante si è, da ultimo, palesato con l'avvento della pandemia da Covid-19 e il conseguente *lock-down* e distanziamento sociale. Seppur non in modo uniforme e con differenze dipendenti dalle dotazioni e conoscenze informatiche dei singoli cittadini, la disponibilità di una connessione ad Internet è stata l'unica cosa che ha consentito la prosecuzione delle ordinarie attività lavorative, di studio e intrattenimento. Proprio tale evento ha mostrato l'importanza di un intervento statale per garantire la disponibilità di una connessione ad alta velocità su tutto il territorio e il potenziamento delle competenze e conoscenze digitali dei cittadini e dei servizi, pubblici e privati, disponibili online¹⁷.

La rilevanza del diritto di accesso ad Internet risiede, quindi, nel suo essere la preconditione all'esercizio online di ogni altro diritto. In quel sempre più ampio e ramificato quadro dei diritti figli della società della conoscenza¹⁸ il punto di partenza logico/giuridico è proprio l'accesso ad Internet: senza questo si rimarrebbe esclusi dal futuro sempre più digitale: dalle piattaforme al metaverso, dall'economia "*data driven*" all'*e-government*. «Non disporre effettivamente del diritto di accedere a Internet, nell'era dell'accesso, significa essere [...] eremiti analogici in un mondo digitale»¹⁹.

È importante distinguere l'accesso alla Rete dagli altri diritti digitali: il primo è il presupposto dei secondi²⁰ che in questo trovano fondamento.

Tecnicamente, il diritto di accesso ad Internet può essere inteso come il diritto ad una connessione stabile e tecnologicamente adeguata al fine di garantire effettivo accesso ad Internet. Socialmente è una situazione giuridica abilitatrice di nuove condizioni di vita tramite l'accesso a un nuovo

¹⁷ Significativo è il fatto che, in piena pandemia e durante il "primo" *lock-down*, l'allora Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, nella conferenza stampa del 6 aprile 2020, ha espresso il suo favore verso una costituzionalizzazione del diritto di accesso ad Internet: «Fosse per me inserirei una modifica costituzionale e il diritto all'accesso alle reti infotelematiche. Quindi la possibilità di collegarsi ad Internet dovrebbe essere ormai un diritto costituzionalmente tutelato». Anche l'allora Presidente del Parlamento europeo David Sassoli ha definito l'accesso alla Rete come nuovo diritto umano. Si veda: D. SASSOLI: "*Il diritto al web sia una battaglia europea*", su *La Repubblica*, 19 luglio 2020.

¹⁸ S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 409.

¹⁹ A. MASERA-G. SCORZA, *op. cit.*, p. 12.

²⁰ P. MARCOCCI, *Cittadinanza digitale e potenziamento della partecipazione politica attraverso il web: un mito così recente già da sfatare?*, in *Rivista AIC*, 1, 2015, p. 2; F. MARCELLI-P. MARSOCCI-P. PIETRANGELO (a cura di), *La rete Internet come spazio di partecipazione politica: una prospettiva giuridica*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015; G. D'IPPOLITO, *La proposta di un art. 34-bis in Costituzione*, in M.R. ALLEGRI-G. D'IPPOLITO, *op. cit.*, p. 69.

luogo o dimensione dell'agire umano: il cyberspazio. La sua funzione consisterebbe nel rendere effettivi i diritti in tale nuovo spazio e nell'inclusione della persona nel processo sociale, economico e politico²¹.

3.1. *L'evoluzione del diritto di accesso ad Internet in Italia*

In Italia il dibattito sul diritto di accesso ad Internet ha riguardato, da un lato, la possibilità di un suo riconoscimento all'interno della Costituzione, dall'altro quello della sua qualificazione giuridica.

Con riferimento alla prima domanda, a chi ritiene che la possibilità di accedere ad Internet sia già tutelata dai valori e diritti esplicitamente presenti in Costituzione²² si contrappone chi sottolinea la necessità di un riconoscimento esplicito in modo da evitare che le possibilità dei cittadini di connettersi siano limitate dallo Stato o soggetti privati e, allo stesso tempo, attribuire allo Stato il compito di sviluppare le infrastrutture necessarie per la connessione²³, per esempio la realizzazione delle reti a banda larga e ultralarga che poi necessitano di costante manutenzione e aggiornamento. In tal senso, è opportuno sottolineare come riconoscere il diritto di accesso ad Internet non vuol dire fornire a tutti una connessione "gratuita" bensì che lo Stato debba mettere i cittadini in condizione di connettersi senza rallentamenti o altri ostacoli: semplificando, stendere la fibra ottica, prevedere sussidi, bonus o prezzi calmierati per i meno abbienti, incentivi per i privati a investire in zone a fallimento di mercato o ivi intervenire direttamente e investire in formazione, informazione e acquisizione delle necessarie competenze.

²¹ G. DE MINICO, *Internet regole e anarchia*, Jovene, Napoli, 2012, p. 127.

²² Tale orientamento non mette in dubbio la rilevanza e la portata espansiva dei diritti e, quindi, l'essere strumentale allo svolgimento della personalità, che l'accesso ad Internet permette. Ritiene però superfluo un esplicito riconoscimento costituzionale nella misura in cui tale nuova situazione sarebbe già desumibile dagli artt. 2 e 3 Cost. insieme ai diritti di volta in volta rilevanti, come la segretezza delle comunicazioni (art. 15), la libertà di riunione (art. 17), la libertà di espressione (art. 21), l'istruzione (art. 33 e 34), l'iniziativa economica privata (art. 41) o il buon andamento della PA (art. 97). Sul punto si vedano L. NANNIPIERI, *Esame in sede referente dei DDL 1317 e 1561 sul diritto di accesso ad Internet*, in *Federalismi.it*, 1, 2015, p. 10; M. BASSINI, *Le tecnologie avanzano, le norme passano ma le costituzioni rimangono*, p. 24 ss. e L. NANNIPIERI, *Sulla bozza della Dichiarazione dei diritti in Internet*, p. 60, entrambi in M. BASSINI-O. POLLICINO, *Verso un Internet Bill of Rights*, cit.

²³ S. RODOTÀ, *Una costituzione per internet?*, cit.; G. D'IPPOLITO, *La proposta di un art. 34-bis in Costituzione*, in M.R. ALLEGRI-G. D'IPPOLITO (a cura di), *op. cit.*, pp. 65-91.

Con riferimento alla seconda questione, ossia “come” riconoscere tale diritto in Costituzione, le tesi sono due e possono essere considerate una l’evoluzione dell’altra.

In un primo momento dell’accesso ad Internet si sottolineava il collegamento con la libertà di espressione²⁴ in quanto il primo diritto che Internet amplifica è proprio la possibilità di esprimersi, informare ed essere informati. Conseguentemente, l’accesso ad Internet veniva inquadrato come “libertà”, ossia come pretesa a che gli altri si astengano dal violare o limitare il diritto alla connessione. In altre parole, come lo Stato o altri soggetti non possono limitare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, parimenti non possono limitare la connessione.

Tale tesi è stata avanzata per la prima volta con la proposta di Stefano Rodotà, presentata il 29 novembre 2010 all’*Internet Governance Forum*, di inserire in Costituzione un art. 21-*bis* del seguente tenore:

Tutti hanno eguale diritto di accedere alla rete internet, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale.

La proposta è stata poi ripresa da diversi parlamentari in loro proposte di legge costituzionale che la riproposero o come art. 21-*bis* o come nuovo comma dell’art. 21 Cost.²⁵

²⁴G. AZZARITI, *Internet e Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, 2, 2011, p. 5; T.E. FROSINI, *The Internet access as a fundamental right*, in *Federalismi.it*, 25, 2013, pp. 1-7. Con riferimento al rapporto tra accesso ad Internet e libertà di espressione, celebri sono la sentenza della Corte Suprema americana nel caso *Reno vs. A.C.L.U* del 1997 e la decisione del Conseil Constitutionnel francese (n. 2009-580 DC del 10 giugno 2009) sulla c.d. legge Hadopi. Le pronunce sono commentate da T.E. FROSINI, *Libertè Egalitè Internet*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, p. 69; P. PASSAGLIA, *Internet nella Costituzione italiana: considerazioni introduttive*, in M. NISTICO-P. PASSAGLIA (a cura di), *Internet e Costituzione*, Torino, 2014, p. 7 ss.; V. ZENO-ZENCOVICH, *Manifestazione del pensiero, libertà di comunicazione e la sentenza sul caso “Internet”*, in *Dir. inf.*, 1996, p. 640 ss.; G. ZICCARDI, *La libertà di espressione in Internet al vaglio della Corte Suprema degli Stati Uniti*, in *Quaderni costituzionali*, 1, 1998, p. 123 ss.; A. CERRI, *Telecomunicazioni e diritti fondamentali*, in *Dir. inf.*, 6, 1996, p. 785 ss.; P. COSTANZO, *Aspetti evolutivi del regime giuridico di Internet*, in *Dir. inf.*, 6, 1996, p. 831 ss.; A. PAPA, *Espressione e diffusione del pensiero in Internet*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 231; G. VOTANO, *Internet fra diritto d'autore e libertà di comunicazione: il modello francese*, in *Dir. inf.*, 3, 2009, p. 524 ss.; P. PASSAGLIA, *L’accesso ad Internet è un diritto*, cit., p. 473 ss.

²⁵I più recenti sono: Atto del Senato n. 1317 del 17 febbraio 2014 (XVII legislatura), primo firmatario Sen. Lucidi: Modifica all’articolo 21 della Costituzione, in materia di tu-